Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Num. 174

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	42	22		12
Roma e per le Provincie del Regno		»	46	24		13
Svizzera		»	58	31		17

Firenze, Mercoledì 28 Giugno

		Anno		Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 276 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal Governo italiano, e conseguentemente ottennero la pensione di ritiro, regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-Regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo, purchè l'abbiano domandata entro tutto il mese di marzo 1871.

Art. 2. La parte di pensione, cui si acquisti diritto per effetto della presente legge, decorrerà dal giorno in cui entrerà in vigore la legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il Num. 286 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Ai fedecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia Romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera *B*, del citato decreto 27 novembre 1870.

Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice* e alla data *del 1° gennaio* 1866, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti è sostituita la data del 1° luglio 1871.

Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in generi che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti.

Art. 4. Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche, ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fedecommesso, loro eredi od aventi causa.

La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima.

Art. 5. Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 28 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. De Falco.

Il N. 266 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la pianta organica del personale negli stabilimenti scientifici della Regia Università di Torino, approvata con decreto R. del 7 febbraio 1865, n. 2170;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'ufficio di pittrice nell'Orto botanico della Regia Università di Torino è soppresso, ed è invece istituito l'ufficio di secondo assistente con l'annuo stipendio di lire 1,000 (mille).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

C. Correnti.

Il N. 284 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle Leggi estesi alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, n. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I. — *Disposizioni relative al Codice civile.*

Art. 1. Coloro, che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla, uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo Codice civile.

Alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del Codice stesso.

Alla moglie ed ai figli minori di colui, che ha acquistato la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso Codice, salva la disposizione dell'articolo 12 del medesimo.

Art. 2. Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo, entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, le condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo tali condizioni nel detto termine, sono reputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso Codice.

Art. 3. Fino alla promulgazione di un Codice penale per tutte le provincie del Regno, le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita, e del carcere duro a vita, pronunziate dopo l'attuazione del nuovo Codice civile, traggono seco la perdita dei diritti politici, e della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato.

L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo Codice per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente: a questo non può essere assegnato che un tenue sussidio a titolo di alimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, eccetto se la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale sia congiunta per legge l'interdizione medesima.

Art. 4. La condizione di coloro che, per effetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili continua ad essere regolata dalle leggi anteriori; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto Codice.

Art. 5. Il curatore, nominato agli assenti giusta le leggi anteriori, continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio dei diritti concessi dal nuovo Codice agli eredi presunti: tali diritti potranno essere esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal Codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono, a norma del detto Codice, essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli 189, 190, e della prima parte dell'articolo 193 del nuovo Codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Art. 7. I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, saranno continuati davanti la Corte d'appello secondo le norme stabilite nel Codice medesimo.

Art. 8. I figli di famiglia che, quantunque minori degli anni ventuno, al giorno dell'attuazione del nuovo Codice avessero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria podestà, salvo la disposizione dell'articolo 14 del presente decreto.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, e non trovansi nello stato di volontaria o legale emancipazione, sono soggetti alla patria podestà o alla tutela, giusta le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 9. L'usufrutto legale, attribuito dal nuovo Codice ai genitori sui beni dei figli, spetta, dal giorno dell'attuazione di esso, anche sui beni ai medesimi pervenuti prima di quel giorno.

Art. 10. Coloro, che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo Codice attribuisce ad un ascendente od al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia, da radunarsi giusta l'articolo seguente, delibererà chi debba preferirsi nella tutela; salvo richiamo al tribunale civile.

Il contutore, dato all'ava secondo le leggi anteriori, è considerato come protutore.

Ove non esista protutore, il consiglio di famiglia nella sua prima adunanza deve nominarlo.

Art. 11. Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo Codice è costituito un consiglio di famiglia permanente, giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso Codice, i tutori, i protutori e le altre persone indicate nell'articolo 250 del Codice medesimo, sotto le pene in esso stabilite.

La convocazione può dal pretore ordinarsi anche d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero o del sindaco del comune.

Art. 12. Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche inscritte sui loro beni secondo le leggi anteriori, continuano a sussistere finchè il consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'articolo 292 del nuovo Codice, e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione.

Art. 13. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo Codice, in quanto possano avere applicazione.

Art. 14. I minori, che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice siano in istato di volontaria o legale emancipazione, saranno soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati.

Art. 15. Le interdizioni, le prorogazioni della patria potestà o della tutela, e qualsiasi deputazione di curatore, pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria sull'istanza di qualunque interessato, o del Pubblico Ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo Codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso Codice.

Art. 16. I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli amministratori accennati nei precedenti articoli, devono nell'esercizio delle funzioni loro affidate uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve, entro sei mesi dalla detta attuazione, far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'articolo 343 dello stesso Codice, semprechè l'iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'articolo 344 del Codice medesimo.

Art. 17. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

Art. 18. Le disposizioni del nuovo Codice contenute nel titolo *delle successioni* sono applicabili anche alle femmine già dotate o maritate, ed ai loro discendenti; e saranno prive di effetto le rinunzie fatte nell'atto dotale od altrimenti giusta le leggi anteriori.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi in conformità delle leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

Art. 19. I testamenti per atto privato o stragiudiziale, fatti prima dell'attuazione del nuovo Codice a norma delle leggi anteriori, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore.

Art. 20. I fedecommessi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fedecommessarie, ordinati secondo le leggi anteriori, sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno 1° settembre 1871; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

Nei maggioraschi e fedecommessi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° settembre 1871, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

Art. 21. All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la loro morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garantia degli accennati obblighi spetta un'ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da inscriversi entro sei mesi dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice: ove la ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dall'iscrizione. La medesima può anche essere iscritta sulle rendite del Debito pubblico che costituiscano in tutto od in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco.

Art. 22. Le disposizioni del nuovo Codice relative al benefizio d'inventario sono applicabili anche alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto benefizio.

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime.

I giudizi di ventilazione in corso, semprechè non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo Codice.

Art. 23. Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota legittima fissata dal nuovo Codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso Codice.

Art. 24. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo Codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'art. 18 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

Art. 25. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo fondiario od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione, sì legittima come testamentaria, stabilite nel nuovo Codice, senza riguardo alle vocazioni, in favore di determinati ordini di persone, contenute negli atti d'enfiteusi.

Art. 26. È data facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice, non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

Ove si tratti di enfiteusi temporanee, il direttario può chiedere un aumento al capitale da pagarsi per l'affrancazione; tale aumento, in caso di contestazione, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario.

Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante od alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale.

L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e, in mancanza di patto speciale, secondo le leggi del tempo nel quale le concessioni furono fatte.

Art. 27. Per determinare il capitale e la quota di laudemio, da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono reputate perpetue:

1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;

2° Le concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3° Le concessioni a cui riguardo sia stata riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea, o discendenza, in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5° Le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo Codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

Art. 28. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda:

1° I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti:

2° I criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio, spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo Codice se la domanda non fu proposta prima in conformità delle stesse leggi.

Art. 29. Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo Codice non sono applicabili alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso Codice, ed agli atti che hanno già acquistata la data certa e che l'acquisteranno entro tre mesi dall'attuazione medesima.

Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi anteriori, salvo ciò che è stabilito nell'articolo seguente.

Art. 30. Nei casi in cui, giusta le leggi anteriori, la rivocazione, rescissione o risoluzione dell'atto producesse effetto soltanto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti sull'immobile dopo la domanda giudiziale, questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Ove la domanda fosse stata proposta prima dell'attuazione del nuovo Codice, ma non fosse ancora pronunciata la sentenza che dichiara la rivocazione, rescissione o risoluzione, basta al detto effetto che sia trascritta la sentenza entro un mese dal giorno in cui sarà passata in giudicato.

Art. 31. Le ipoteche e le prenotazioni, competenti giusta le leggi anteriori, sono conservate in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

Art. 32. Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo Codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

Art. 33. Le ipoteche e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritte al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere inscritte nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice.

Art. 34. Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscano nei libri censuarii passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritte contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritte anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado.

Le disposizioni del nuovo Codice, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per le nuove iscrizioni indicate nel presente articolo.

Queste nuove iscrizioni saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Art. 35. Le ipoteche e le prenotazioni indicate nel precedente articolo, che non siano iscritte nelle forme e nel termine in esse stabiliti, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo Codice.

Art. 36. Prima del giorno 10 agosto prossimo, i conservatori delle ipoteche delle provincie della Venezia e di Mantova trasmetteranno al presidente del tribunale della provincia in cui esiste l'ufficio ipotecario il registro generale ed i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, per la *vidimazione* prescritta dall'art. 2073 del Codice civile. I presidenti dei tribunali restituiranno i registri vidimati prima del giorno 20 di agosto.

Art. 37. Le rinnovazioni delle iscrizioni, prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

Le dette rinnovazioni si debbono per la prima volta eseguire nel termine stabilito dalle leggi anteriori.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso Codice.

Art. 38. Le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotte nei casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

La riduzione e la cancellazione delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso Codice.

Art. 39. Il diritto o benefizio di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi entro tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice, adempiendo le formalità da esso volute, purchè l'eredità non sia stata aggiudicata prima dell'attuazione medesima.

Art. 40. Gli atti fatti giusta le leggi anteriori nei giudizi di purgazione o di spropriazione forzata, che saranno pendenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolati dalle stesse leggi, sia per gli effetti che possono produrre, sia per i termini che si trovassero in corso al giorno anzidetto.

Art. 41. La trascrizione del titolo, l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori nelle purgazioni, e la trascrizione dell'atto di pignoramento degli immobili nelle espropriazioni, saranno eseguite entro tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice.

Art. 42. L'arresto personale accordato in materia civile prima dell'attuazione del nuovo Codice non può aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal Codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefizi nel nuovo Codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computa in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 43. Le prescrizioni cominciate prima del-

l'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso del tempo fissato in esso, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Art. 44. Nelle materie che formano oggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Continuano ad aver forza le disposizioni vigenti riguardo ai modi di conservare gli atti si pubblici come privati, ed agli ufficiali autorizzati a rilasciarne le copie.

CAPO II. — *Disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.*

Art. 45. Prima del giorno 31 luglio prossimo ciascun sindaco trasmetterà alla presidenza del tribunale provinciale attualmente esistente i registri dello stato civile occorrenti per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871, affinchè siano *vidimati* a norma dell'articolo 16 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

La *vidimazione* sarà fatta a cura dei presidenti; ed i registri saranno restituiti ai comuni entro i primi quindici giorni del mese di agosto.

Art. 46. Il rifiuto dei Ministri dei Culti, od altri ufficiali incaricati secondo la precedente legislazione della tenuta dei registri dello stato civile, a rilasciare copie o certificati degli atti che sono incaricati di custodire e conservare, o ad eseguire le annotazioni e rettificazioni prescritte in conformità delle leggi nuove, è punito a norma dell'articolo 404 del Codice civile.

Ogni alterazione colpevole negli atti e registri suindicati dà luogo al risarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

CAPO III. — *Disposizioni relative al Codice di procedura civile.*

Art. 47. Le cause che al 1° settembre 1871 saranno in corso d'istruzione presso i tribunali provinciali come giudici di prima istanza, presso il tribunale di commercio e presso le preture, verranno proseguite colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente a termini di detto Codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal 1° settembre 1871; l'atto suddetto potrà tuttavia aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo ora indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati nelle forme anteriormente prescritte dovranno compiersi giusta le medesime, semprechè la parte istante non abbia richiesto che siano continuati secondo le forme nuove. In ogni caso, agli esami dei testimoni non ancora sentiti sono applicabili le disposizioni degli articoli 241 a 247 del nuovo Codice di procedura civile.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra le dette cause, che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti un tribunale provinciale od al tribunale di commercio, e che, a termini delle disposizioni del nuovo Codice, sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti ai tribunali civili e correzionali ed al tribunale di commercio competenti per ragione di territorio: quelle dalla nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori saranno proseguite davanti i pretori.

Art. 48. Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, pel nuovo Codice di procedura civile, sia necessario il ministero del procuratore, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'articolo 158 del detto Codice; e la parte che ha ricevuta la notificazione dovrà, entro quindici giorni dalla medesima, far notificare all'altra, con semplice atto da procuratore a procuratore, l'eguale eseguimento del disposto dal successivo articolo 159.

I procuratori, tuttochè legalmente nominati secondo la legislazione anteriore, debbono, per la prosecuzione del giudizio già istituito, fare il deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

Art. 49. I giudizi per cessione di beni o per patto pregiudiziale, istituiti prima dell'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente.

Per gli effetti del presente articolo, tali giudizi s'intenderanno istituiti quando, anteriormente all'attuazione del nuovo Codice, sia stato pubblicato l'editto, di cui ai §§ 78 e 463 del regolamento del processo civile.

Art. 50. Per le cause che al 1° settembre 1871 si trovassero, a termini delle leggi anteriori, in istato di decisione in primo grado di giurisdizione davanti ai tribunali ed alle preture, si osserveranno le norme seguenti:

a) Le cause di competenza dei tribunali civili e correzionali o del tribunale di commercio, che, secondo le nuove leggi, devono essere trattate col procedimento formale, saranno iscritte a ruolo, a cura della parte più diligente, a norma dell'articolo 173 del nuovo Codice di procedura civile. In seguito all'iscrizione a ruolo, le cause medesime saranno proseguite rispettivamente colle norme stabilite negli articoli 175 e seguenti, e nell'articolo 398 del detto Codice.

b) Le cause di competenza degli stessi tribunali civili e correzionali o del tribunale di commercio, che, secondo le nuove leggi, devono essere trattate a procedimento sommario, verranno chiamate all'udienza da stabilirsi dal presidente sopra istanza della parte più diligente, e saranno proseguite secondo le norme stabilite rispettivamente negli articoli 390 e seguenti, e negli articoli 411 e seguenti del detto Codice.

c) Nelle cause di competenza dei pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il pretore. All'udienza fissata per la comparizione, i rispettivi atti e documenti saranno rimessi al cancelliere; e il pretore fisserà il giorno per la pronunziazione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni degli articoli 435 e seguenti del detto Codice.

Art. 51. Le cause aventi per oggetto beni o ragioni feudali, già introdotte in conformità del § 39 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e tuttora in corso di istruzione o in istato di decisione presso il tribunale provinciale di Venezia, saranno portate e proseguite davanti il tribunale civile e correzionale di Venezia, secondo le norme e colle distinzioni stabilite negli articoli 47, 48 e 50 del presente decreto.

Art. 52. I giudizi arbitrali, iniziati anteriormente al 1° settembre 1871, saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalla precedente legislazione.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano devenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunziate prima dell'epoca suindicata, e non ancora divenute esecutive a norma della precedente legislazione, si osserverà il disposto dall'articolo 24 del Codice di procedura civile.

Art. 53. L'appellabilità delle sentenze e dei decreti è regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze e i decreti furono proferiti.

Art. 54. L'appello dalle sentenze e dai decreti proferiti prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura civile sarà introdotto nelle forme e davanti l'autorità competente secondo il Codice medesimo.

I termini cominciati a decorrere prima dell'attuazione di detto Codice saranno regolati dalle leggi anteriori.

Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero scaduti.

Art. 55. Le cause già introdotte in grado di appello, e non ancora decise al 1° settembre 1871, verranno istruite e proseguite nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Le cause indicate in questo articolo saranno portate davanti l'autorità competente secondo le disposizioni di detto Codice, colle norme e nei termini stabiliti nel primo e secondo capoverso dell'articolo 47 del presente decreto.

Alle cause medesime è applicabile, anche quando già ne fosse compiuta l'istruzione, il disposto dell'articolo 490 del nuovo Codice di procedura, salvi i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

Art. 56. Per gli effetti dei precedenti articoli 54 e 55, l'appello dalle sentenze pronunziate dalle preture prima dell'attuazione del nuovo Codice sarà introdotto o proseguito davanti i tribunali civili e correzionali ed il tribunale di commercio competenti per ragione di territorio, nei casi in cui, a norma del Codice medesimo, la causa sarebbe stata di competenza dei pretori per materia o per valore: in tutti gli altri casi sarà introdotto o proseguito davanti la Corte di appello competente secondo l'articolo 3 della legge 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª).

Tuttavia le cause decise in primo grado di giurisdizione dai pretori, che secondo le leggi anteriori erano deferite per il giudizio di appello ai tribunali provinciali, saranno introdotte o proseguite davanti ai tribunali civili e correzionali competenti per ragione di territorio.

Art. 57. Le sentenze pronunciate in grado di appello dopo il 1° settembre 1871, colle norme stabilite negli articoli precedenti, non potranno essere impugnate se non coi mezzi stabiliti dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 58. Le cause che al 1° settembre 1871 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione secondo le disposizioni delle leggi anteriori, verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che nel giorno 1° settembre 1871 si trovassero ancora pendenti, o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione ordinaria o straordinaria, saranno, nel modo stabilito dalla precedente legislazione, portate avanti la sezione civile della Corte di appello di Venezia o di Brescia competente per ragione di territorio secondo l'articolo 3 della detta legge 26 marzo 1871. La Corte pronunzierà col numero di giudici determinato dall'articolo 7 del R. decreto 13 ottobre 1866, n. 3251, e colle forme di procedura stabilite pei giudizi di terza istanza, salvo il disposto dei seguenti articoli 59, 60 e 61.

La disposizione del precedente capoverso si applica anche ai ricorsi in revisione contro le sentenze proferite in secondo grado da tribunali provinciali.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non è ammesso ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi o secondi giudici, si osserveranno le disposizioni del nuovo Codice di procedura civile e del presente decreto.

Art. 59. Le cause in grado di revisione nelle quali, giusta le disposizioni della cessante legislazione, devesi pronunciare sentenza, saranno discusse in udienza pubblica coll'intervento del Pubblico Ministero.

Art. 60. Il giorno della discussione verrà fissato, sull'istanza della parte più diligente, con decreto del primo presidente da notificarsi per cura della parte medesima all'altra parte, quindici giorni almeno prima dell'udienza.

Quando concorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 346 del Codice di procedura civile, o si tratti di revisione straordinaria contro due sentenze conformi, gli atti saranno comunicati dal cancelliere almeno otto giorni prima della udienza al Pubblico Ministero, il quale farà alla udienza le conclusioni orali.

Alla formazione del ruolo delle cause da portarsi all'udienza, alla polizia delle udienze, ed all'ordine delle discussioni sono applicabili le disposizioni stabilite dalle leggi nuove per la trattazione delle cause formali davanti alle Corti di appello.

Art. 61. Uno dei giudici farà all'udienza la relazione della causa; dopo la relazione parlano gli avvocati, e, nei casi preveduti nel primo capoverso del precedente articolo, il Pubblico Ministero.

Le parti non potranno variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto ammesso il recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni purchè venga fatto per iscritto.

Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti regolarmente citata ad intervenirvi non si presenta, si sentirà la parte comparsa; se nessuna si presenta la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti, salvo alla Corte la facoltà di rinviare la causa ove una delle parti abbia giustificato, prima dell'ora fissata per l'udienza, di essere impedita di intervenirvi.

Art. 62. Gli effetti giuridici delle sentenze definitive contumaciali sono regolate dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze medesime furono pronunciate.

Il diritto alla purgazione di contumacia, od alla restituzione in intiero per decorrenza di termine, spettante secondo le leggi anteriori, sarà esercitato col mezzo della opposizione stabilita dal nuovo Codice di procedura civile.

Le disposizioni dei due capoversi dell'art. 54 sono applicabili ai termini della purgazione di contumacia, e per la restituzione in intiero; e in generale a qualunque termine in cui debba compiersi un atto giuridico.

Art. 63. Gli incidenti per purgazione di contumacia e per restituzione in intiero in seguito a decorrenza di termine, che fossero già pendenti al 1° settembre 1871, saranno portati nello stato in cui si trovano, e per tutti gli effetti preveduti dalle leggi anteriori, davanti all'autorità competente per la causa a cui si riferiscono, colla forma stabilita per gli incidenti negli articoli 181 e seguenti del nuovo Codice di procedura.

Art. 64. I giudizi di sindacato relativi agli impiegati giudiziari, che sieno già introdotti prima dell'attuazione delle nuove leggi, saranno continuati e definiti secondo le norme stabilite nell'ordinanza imperiale 12 marzo 1859, n. 46.

Le decisioni che, secondo la citata ordinanza, sono di competenza del tribunale di appello verranno deferite alla Corte di appello competente secondo l'art. 3 della legge 26 marzo 1871; e quelle di competenza della Corte suprema di giustizia alla sezione incaricata delle cause in terza istanza, di che nell'articolo 58 del presente decreto.

Contro le decisioni della sezione suddetta non è ammesso ricorso in cassazione.

Art. 65. I giudizi di concorso pendenti presso i tribunali provinciali, quali giudici civili, o davanti le preture, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1° settembre 1871 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno davanti il tribunale civile e correzionale competente per ragione di territorio, nelle forme stabilite dalla cessante legislazione, colle modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il presidente del tribunale delegherà un giudice per provvedere, nella forma prescritta per gli incidenti, alla istruzione del procedimento. Davanti il giudice delegato saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate; seguiranno le convocazioni dei creditori; e, quando occorra la decisione del tribunale, le parti saranno rinviate a udienza fissa davanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità, saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dell'art. 391 di detto Codice.

La dichiarazione di liquidità delle insinuazioni ammesse dal curatore sarà pronunziata con semplice decreto del giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, ed alla risoluzione delle quistioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti; osservato nel resto il disposto degli articoli 709 e seguenti del Codice di procedura civile; e fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante regolamento del processo civile, e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

Art. 66. Le esecuzioni intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento od altro degli atti indicati rispettivamente nei §§ 394 e seguenti del regolamento del processo civile, e, quanto ai beni immobili, se sia già stato fissato il giorno per l'incanto. Se il primo o gli altri incanti, che fossero stati ordinati prima dell'attuazione del nuovo Codice, riescano infruttuosi si osserveranno le disposizioni contenute nel capoverso dell'articolo 675 e nei seguenti articoli del detto Codice.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 67. Nei giudizi di esecuzione immobiliare, che, a norma del precedente articolo, debbono essere compiuti secondo le leggi anteriori, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di *delibera* compiuto a norma della legislazione precedente; e il giudizio è proseguito secondo le leggi nuove.

Art. 68. Le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziali, che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero *eseguibili* in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora *eseguibili*, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'articolo 557 del Codice di procedura.

Art. 69. Gli atti contrattuali indicati nel numero 3 dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, stipulati prima dell'attuazione del medesimo, acquistano carattere di titoli esecutivi, purchè si adempiano riguardo ad essi le disposizioni degli articoli 556 e seguenti del detto Codice; ma anche la prima copia in forma esecutiva non potrà essere rilasciata senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 557 del Codice medesimo.

Art. 70. Il termine per la perenzione d'istanza, stabilita dal nuovo Codice di procedura civile, decorrerà dal 1° settembre 1871.

Art. 71. Qualora per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali che esistano presso gli attuali tribunali o preture, questi saranno richiamati e uniti ai nuovi atti e processi verbali a cura del cancelliere.

Art. 72. Nelle materie di giurisdizione volontaria le istanze pendenti all'epoca dell'attuazione del suddetto Codice saranno definite secondo le norme di competenza, per ragione di materia e di territorio, e lle forme di procedimento stabilite dallo stesso Codice; salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3° capoverso dell'articolo 47 del presente decreto.

Art. 73. I testamenti nuncupativi stragiudiziali, anteriori all'attuazione del nuovo Codice e tuttora efficaci a termini dell'articolo 19 del presente decreto, ma non peranco rilevati o confermati giudizialmente, saranno rilevati o confermati nel modo stabiliti dalle leggi anteriori davanti al pretore del mandamento nel quale si è aperta la successione.

Art. 74. Gli atti relativi agli affari non contenziosi ed alle procedure di concorso pendenti presso il tribunale d'appello di Venezia, i tribunali provinciali e le preture, dovranno essere rimessi d'ufficio alle autorità giudiziarie competenti a norma delle nuove leggi, nel tempo e modo che sarà determinato con istruzioni ministeriali.

Art. 75. Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita legge alle condizioni di ammissibilità degli avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'uffizio di procuratore avanti le Corti e i tribunali, e alla natura ed ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo nelle provincie della Venezia e di Mantova le speciali norme vigenti anteriormente al 1° settembre 1871.

Gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle altre; e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza, vi saranno equiparati agli avvocati ivi stabiliti.

Art. 76. Gli avvocati che, valendosi della facoltà concessa nel precedente articolo, intendessero di esercitare atti di patrocinio dinanzi ai tribunali ed alle preture fuori del territorio loro assegnato nel decreto di nomina, dovranno per la prima volta farsi riconoscere dal presidente o dal pretore giustificando la loro qualità ed il prestato giuramento. Si terrà presso ogni autorità giudiziaria un registro all'oggetto che vi appariscano le condizioni anzidette, unitamente alla firma cerziorata dell'avvocato.

Tuttavia gli avvocati ammessi all'esercizio in provincie del Regno diverse da quelle della Venezia e di Mantova non avranno facoltà di arringare davanti alle autorità giudiziarie di queste provincie, ove la parte non sia debitamente rappresentata all'udienza da un avvocato munito di procura ed ammesso al patrocinio nelle medesime a tenore delle disposizioni del presente decreto.

In nessun caso la parte condannata nelle spese di lite potrà essere tenuta a rifondere le spese di viaggio o di soggiorno occorse all'avvocato della parte contraria per avere patrocinato fuori della propria residenza.

Art. 77. Gli avvocati ammessi al patrocinio davanti il tribunale di terza istanza in Venezia, giustificando la loro qualità ed il prestato giuramento, saranno ammessi ad esercitare il loro ministero davanti la Corte di cassazione.

Gli avvocati che dopo l'attuazione delle nuove leggi verranno nominati nelle provincie venete e in quella di Mantova non saranno ammessi ad esercitare il loro ministero davanti la Corte di cassazione se non dopo un decennio dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle leggi vigenti nelle provincie medesime.

Art. 78. Il beneficio del patrocinio gratuito e della prenotazione dei bolli e tasse concesso dalle leggi anteriori continua ad essere regolato dalle leggi stesse relativamente alla prosecuzione delle cause e degli affari che sieno già stati introdotti prima dell'attuazione delle leggi nuove.

Però alle cause ed agli affari medesimi è applicabile il disposto degli articoli 23 al 28 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; e le Commissioni pel gratuito patrocinio potranno d'ufficio, o sull'istanza delle persone ivi indicate nell'articolo 27, revocare il detto beneficio della gratuita clientela e della prenotazione dei bolli e tasse quando non concorrano le condizioni stabilite dalle leggi nuove.

(*Continua*)

Sulla proposta del Ministro della Marina S. M. con decreto del 28 maggio 1871 ha fatto la seguente disposizione nel corpo del Genio navale:

Fontanella Liberale, sottoingegnere di 2ª cl., collocato a riposo per anzianità di servizio.

Elenco di disposizioni state fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 1° giugno 1871:

Morelli Alfonso, pretore del mandamento di Cerchiara, tramutato al mandamento di Amendolara;

Mannacio Tommaso, uditore ff. di vicepretore a Catanzaro, nominato pretore a Fiumefreddo;

Cimino Gabriele, nominato vicepretore a Catanzaro;

Buffa di Perrero Vincenzo, uditore già vicepretore della pretura urbana di Torino, id. in Torino mandamento Dora;

Ara Roberto, nominato vicepretore di Vercelli;

Caracciolo Francesco, pretore di Reggio Calabria, tramutato al mandamento di Monteleone;

Ungaro Giuseppe, id. di Grimaldi, id. di Reggio Calabria;

De Domenico Francesco, id. di Seminara, id. di Grimaldi;

Freda Alessandro, id. di Marano, id. a Napoli mandamento Vicaria;

Faraone Luciano, id. di Pagani, id. al mandamento di Marano;

Rispoli Alfonso, id. di Baronissi, id. a Pagani;

D'Auria Giovanni, id. di Eboli, id. di Baronissi;

Guerrasio Luigi, id. di Buccino, id. di Eboli;

Grasso Alfonso, id. di Bagnoli, id. di Buccino;

Massari Filippo, id. di Laurito, id. di Bagnoli;

Rebora Giovanni, già pretore di Mineo in aspettativa, confermata l'aspettativa per altri 3 mesi;

De Pascale Giulio, uditore ff. di vicepretore al 7° mandamento di Milano, tramutato alla pretura urbana in Milano;

Pierucci Enrico, vicepretore di Asciano, nominato pretore a Torre Orsaia;

Quarta Giuseppe, pretore a Ruffano, tramutato a Biccari;

Romano Felice, id. a Torre Orsaia, dichiarato dimissionario.

Con R. decreto del 21 maggio 1871:

Buffetti Vincenzo, già pretore di Introdacqua, collocato a riposo dietro sua domanda.

Con R. decreto del 25 maggio 1871:

Fanti Antonio, già giusdicente a Castelnuovo di Porto, collocato a riposo dietro sua domanda.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Per norma delle pubbliche amministrazioni e dei privati, si avverte che a datare dal 1° luglio prossimo venturo ogni corrispondenza destinata al Ministero degli Affari Esteri dovrà indirizzarsi a Roma, dove da tal giorno il Ministero stesso avrà trasferito ufficialmente la sua sede.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Si notifica che nel giorno di sabato 1° luglio p. v., incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione generale (via della Fortezza, n. 8), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative al Debito di creazione 14 maggio e 29 ottobre 1859 (Prestito Lombardo-Veneto: legge 3 settembre 1868, n. 4580), cioè:

1° Alla decima estrazione di una serie del suddetto Prestito.

Le serie tuttora vigenti sono sedici: cioè la 1ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª.

2° All'abbruciamento delle obbligazioni, cartelle, certificati, riscattati dal 1° gennaio 1870 a tutto maggio 1871 ed appartenenti alle serie precedentemente estratte. Verrà in seguito pubblicata la serie estratta ed il montare dei titoli abbruciati.

Si notifica pure che le cedole delle cartelle scadenti il 1° luglio p. v., il cui pagamento fu assegnato all'estero, verranno pagate per conto dell'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia:

In Francoforte sul Meno, dalla Casa M. A. De Rothschild;

In Amsterdam, dalla Casa Beker Fuld;

In Augusta, dalla Casa di Paolo Stetten;

In Parigi, dalla Casa De Rothschild fratelli.

La Cassa della Direzione generale del Debito pubblico pagherà pure, a richiesta del presentatore, le cedole scadute al 1° luglio 1871, tuttochè ne sia annotato il pagamento all'estero.

La restituzione dei capitali corrispondenti alla serie estratta avrà principio col 1° gennaio 1872, e si effettuerà dalla Cassa della Direzione generale del Debito pubblico in Firenze, dalle suddette Case bancarie estere, in quanto siano incaricate del pagamento delle relative rate semestrali, e dalle tesorerie dello Stato, sopra mandati emessi dalla Direzione stessa.

Le rate semestrali sulle obbligazioni, cartelle e certificati della serie estratta cessano col giorno in cui il corrispondente capitale è divenuto esigibile (1° gennaio 1872).

La Direzione generale del Debito pubblico provvederà eziandio per la restituzione a mezzo della propria Cassa, o di altra delle tesorerie dello Stato, del capitale di quelle obbligazioni, cartelle e certificati estratti, che ora trovansi assegnati pel pagamento delle rate semestrali all'estero, a condizione però che venga presentata alla stessa Direzione apposita domanda in iscritto non più tardi del 1° dicembre prossimo venturo.

Firenze, 15 giugno 1871.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione generale
PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La R. Accademia dei Georgofili di Firenze dopo essersi in quest'anno ricostituita mediante l'adozione di nuovi statuti, riprendeva nel dì 18 giugno il corso de' propri lavori, con una pubblica adunanza inaugurale che fu onorata dallo intervento di S. E. il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il presidente dell'Accademia march. Luigi Ridolfi apriva l'adunanza esprimendo i propri sentimenti di gratitudine verso l'onorevole Ministro per la sua incoraggiante presenza, ma nel tempo stesso di rammarico per la mal ferma salute e la conseguente assenza del venerando senatore Lambruschini, presidente già effettivo, ed ora onorario dell'Accademia, facendo voti perchè egli sia lungamente conservato all'Accademia di cui è sì benemerito.

Il segretario annunziava quindi che delle tre sezioni nelle quali si ripartisce l'Accademia pei nuovi statuti, la Sezione di scienze naturali terrebbe pubblica adunanza nel 9 luglio, quella di agraria nel 30 dello stesso mese, e quella di economia pubblica nell'agosto. Inoltre queste ultime due sezioni riunite aprirebbero una pubblica conferenza nel 27 agosto, intorno al sistema agrario della mezzeria.

Il presidente dell'Accademia leggeva un discorso in cui accennò per sommi capi gl'intenti che l'Accademia ebbe nel foggiare i suoi nuovi statuti, e che principalmente consistono nello schiudere ai propri studi un campo nel quale la teoria e la pratica potessero più efficacemente estendersi e coadiuvarsi in una operosità educativa che rendesse sempre più intimi e fecondi i vincoli tra la scienza e l'arte, tra il dotto e l'operaio, tra le popolazioni urbane e rurali. L'Accademia vuole erigersi conciliatrice in tutte le lotte scientifiche, sociali ed agrarie, per combattere gli eccessi ugualmente dannosi della servilità nelle consuetudini e della precipitazione nelle novità, e per ristabilire quella comunione d'affetti e d'interessi, quel mutuo rispetto di diritti, quella preservazione d'ordine sociale, che è una necessità contro funeste tendenze de' tempi. Conclude che l'Accademia manterrà intatti quei principii di progresso agrario, di libertà economica e di criterio scientifico che furono sempre il suo vanto.

S. E. il Ministro di Agricoltura e Commercio pronunziava quindi le seguenti parole:

« Non è servile encomio, nè compiacente adulazione, o signori, se le brevi parole che or mi suonano su le labbra sono inspirate da commozione profonda e da religioso rispetto. In questo giorno solenne la mia mente risale alle prime origini di quest'Accademia, la più vetusta d'Europa, ricorda il suo continuo incremento, ne passa in rassegna le contese sostenute con la cieca superstizione e con la tenace ignoranza, ne conta le vittorie inscritte nella più saggia delle legislazioni.

« Quest'Accademia, che prima ha dato al mondo il nobile esempio di ciò che deve essere, e di ciò che può fare una Società agraria, e che il Pacci, uno dei suoi fondatori, ebbe saggiamente a definire come un *tribunale di ragione, destinato per istituto e natura sua ad assumere la facoltà di persuadere*, ha immedesimato la sua storia con quella dell'intiera Toscana; i suoi studi e i suoi lavori ritraggono fedelmente le vicissitudini della vita economica di questa popolazione; ogni suo atto segna progresso, ogni suo consiglio un beneficio.

« Nel presente giorno inaugura una seconda vita; si trasforma accordandosi coi novelli bisogni. La divisione del lavoro, mezzo potente dell'umano progresso, animerà d'ora innanzi l'Accademia ad opere, s'egli è possibile, maggiori, a maggiori benefici.

Grandi sono ancora i bisogni dell'agricoltura, molte cose restano da incominciarsi, molte a compiersi; ma nè le une, nè le altre sono superiori alle forze di un sodalizio, il quale, per testimonianza di Riccardo Cobden, ha già da un secolo professato e messo in pratica quei principii, dei quali solo adesso la dotta ed industre Inghilterra ha riconosciuto la verità e la giustizia.

« L'Accademia fu, sin dai primi albòri della sua vita, la consigliera del felice governo di Pietro Leopoldo; nè fa mestieri ripetere quali e quanti fossero i frutti de' suoi provvidi suggerimenti. I tempi sono mutati, e con essi mutarono gli uomini e le cose; ma non perciò è venuto meno nei Governi il bisogno dei consigli dei corpi morali tecnici, nè giunge loro soverchia o molesta la voce della sapienza. L'agricoltura, d'altra parte, sente una viva ed incessante necessità di essere rappresentata con autorità ed operosità innanzi ai Consigli della Corona. Molte nazioni d'Europa, persuase che i Comizi agrari per sè soli non bastino all'alto scopo, s'adoperano con passione e lunghi studi intorno alla istituzione di nuovi corpi morali che possano essere di efficace rappresentanza. L'Italia sente anche questo bisogno, ed il Governo ne fa oggetto di profondi studi. Ora chi potrebbe assumere, per la Toscana, siffatte attribuzioni meglio di quest'Accademia? Chi più di essa idonea e autorevole a raccogliere, coordinare e dirigere la molteplice azione delle diverse rappresentanze agrarie? L'Accademia dei Georgofili per l'antica sua rinomanza, per l'eccellenza delle sue opere e per i pregi degli uomini che vi sedettero e che tuttora vi seggono, ha acquistata quella autorità che è il retaggio di un glorioso passato.

« Il perchè, o signori, debbo rivolgervi la fervida preghiera che l'Accademia riprenda verso il Governo nazionale quell'azione che ebbe un dì così efficace di fronte al Governo di Leopoldo. Mi auguro adunque che l'Accademia continui ad essere anche in avvenire maestra ed esempio dell'agricoltura toscana, onore e gloria della più vaga e della più ospitale fra le cento città d'Italia. »

Il conte De Cambray Digny, presidente della sezione d'agraria, percorreva ai lavori di essa dimostrando che l'Accademia nel riprendere la pacifica operosità che non aveva potuto fare a meno di rimanere sopraffatta dal predominio delle passioni guerresche e politiche, si accingeva a mantenere le proprie tradizioni, come nelle dottrine scientifiche ed economiche, così nelle agrarie. Gli interessi agrari hanno moltissima attenenza con le sorti nazionali. La operosità fecondata dalla libertà è sorgente di privata e pubblica ricchezza nella industria agraria non meno che nelle altre, e più specialmente per la Toscana, paese eminentemente idoneo ad ogni coltura. Ma questa industria ha bisogno d'impulsi e di guide; e può averli efficacissimi da questa Accademia. Vi sono molti mali da combattere; la crittogama è già quasi vinta; l'atrofia dei filugelli no. Vi sono molti beni da fecondare; la coltura de' boschi, quella dei foraggi, l'allevamento del bestiame, l'uso della irrigazione, l'accorta eradicazione delle cattive consuetudini, la cauta sostituzione delle buone, i pregi e i difetti o della gran coltura, o della mezzeria, formano altrettanti problemi, il cui studio è tuttora opportunissimo per la nostra Accademia, e la cui soluzione può esser preziosa per le sorti del paese e della nazione.

Il commendator Tommaso Corsi, presidente della sezione di pubblica economia, discorrendo a sua volta faceva dei passati studi economici dell'Accademia modello ed eccitamento ai futuri. Ricordava come essa avesse avuto nei suoi primordi il merito di prefiggersi un'opera riformatrice e la fortuna d'iniziarla e continuarla in tempi e sotto governi già disposti a fecondarla, e come riuscisse a far trionfare negli animi e nelle leggi le libertà economiche, foriere delle politiche. Ciò che l'accortezza permise di iniziare sotto i freni del dispotismo, il dovere impone di continuare con maggiore efficacia sotto gli auspicii della libertà. Nè il bisogno è cessato. Poichè se alla Toscana è subentrata l'Italia, in alcune parti d'Italia, dove eguale è l'intelletto delle popolazioni, ma eguali non furono gl'influssi de' governi, rimane da vincere la bella causa già vinta in Toscana. Altrove rimane da correggere molti errori economici qui già scomparsi. Su questo nuovo campo l'Accademia deve calcare la nuova via, ma con metodi antichi, tanto più sicuri, quanto meglio provati, cioè con i metodi pratici che sempre furono i suoi. Ciò non esclude le discussioni teoriche, ma le rende proficue, specialmente a trattare quelle questioni sociali che recenti fatti avvenuti in una affine nazione hanno dimostrate feconde di germi funesti ad ogni ordinamento civile. Alla scienza economica spetta segnare i limiti al di là de' quali non si trova che l'anarchia e la miseria. A questi scopi che l'Accademia deve prefiggersi, essa è eminentemente idonea per l'indole e la tradizione italianamente civile di cui è stata sempre informata.

Finalmente prendeva a parlare il prof. Adolfo Targioni-Tozzetti, presidente della Sezione di scienze naturali, compiacendosi di vedere ad essa assegnato un luogo speciale nel nuovo ordinamento dell'Accademia, il quale egli loda come un necessario effetto della maturità di quella istituzione. Le tre sezioni divise nel lavoro, saranno unite nel raccoglierne il frutto. Quella delle scienze naturali potrà utilmente coadiuvare le altre, investigando le cause naturali di alcuni fatti economici, e molto più somministrando con le proprie nozioni ed esperienze impulso all'aumento e al miglioramento degli agrari prodotti. Vastissimo è il campo che ad essa si schiude, e in quello non avrà bisogno che di esser libera nella scelta e trattazione degli argomenti, di preferire alle dissertazioni le note, e di non iscompagnare le letture dalle orali discussioni. Le Accademiche tradizioni sono anche per essa salutari e feconde, e il seguirle gioverà grandemente ai pubblici interessi, anche morali, tra i quali tiene altissimo luogo il pubblico insegnamento scientifico, i cui problemi non mancheranno di fornirle ampia materia di studio.

Il segretario: E. Rubieri.

I giornali di Napoli recano il programma delle prossime feste che si faranno in quella città.

Giovedì 29 giugno.

Ore 1 pom. — Premiazione degli espositori.

8 pom. — Illuminazione delle sale dell'edificio dell'Esposizione — Teatro di gala.

Venerdì 30 giugno.

Ore 10 ant. — Inaugurazione del tiro a segno provinciale.

1 pom. — Inaugurazione del Congresso internazionale marittimo e delle Camere di commercio nell'edificio di Tarsia.

5 pom. — Banchetto dato dalla Camera di commercio di Napoli ai membri del Congresso delle Camere di commercio.

9 pom. — Illuminazione alla Villa Nazionale.

Sabato 1° luglio.

5 pom. — Regate a remi con premi della provincia di Napoli.

8 pom. — Illuminazione delle sale dell'Esposizione.

10 pom. — Serenate nel padiglione dell'Esposizione.

Domenica 2.

Ore 11 1/2. — Regata a vela con premi della provincia di Napoli.

5 pom. — Giuochi nautici.

9 pom. — Illuminazione alla Villa Nazionale.

10 pom. — Fuochi artificiali a Mergellina.

Giovedì 6.

4 pom. — Banchetto dato dalla provincia di Napoli pel Congresso internazionale marittimo.

— Leggesi nella *Lombardia* del 27:

La voce del lascito fatto dalla signora Sofia nobile Predabissi, vedova del dottor Carlo Alfieri, dell'ingente suo patrimonio all'arcivescovo di Milano è confermata. Il testamento porta però vari legati di beneficenza, e dicesi che fra gli altri vi sia quello di lire 100,000 per la erezione a Calvenzano (Treviglio) di un Ospedale pei poveri.

DIARIO

(*Manca il Corriere di Francia.*)

Nella circostanza che l'Assemblea nazionale francese ebbe a nominare la Commissione dei Quindici per l'esercizio del diritto di grazia, il generale Changarnier, trovandosi eletto a debolissima maggioranza, ha declinato l'onore che gli si era fatto ed il signor Duclerc anch'esso ha rassegnate le sue dimissioni.

A motivo di questa doppia dimissione la Camera dovette procedere ad un nuovo squittinio. Se non che, la sinistra, giudicandosi offesa perchè neppur uno dei suoi fosse stato ammesso nel seno della Commissione, si astenne ed indi ebbe origine un incidente assai notevole. Solo 332 deputati presero parte al voto, mentre il regolamento esige il concorso di 376 membri per la validità di qualsia deliberazione. Il signor presidente Grevy ha allora sollevata la questione di sapere se bisognasse seguire letteralmente questa prescrizione del regolamento, statuita in vista di una Camera di 750 membri nella quale alcun seggio non fosse vacante o se, considerando lo spirito del regolamento, non fosse piuttosto permesso di riguardare come valido un voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di sedere al momento della deliberazione. Si svolsero le ragioni a pro di una tesi e dell'altra, ma poi, i due deputati che avevano ottenuta la maggioranza dei suffragi avendo dichiarato di non voler accettare una nomina che dava luogo a contestazioni, non si adottò alcun partito definitivo. La votazione per la nomina dei due membri ancora mancanti per compiere la Commissione doveva venire rinnovata.

Il signor di Gabriac, incaricato d'affari di Francia a Berlino, e già segretario di legazione a Pietroburgo, è giunto a Berlino nel giorno 23 giugno.

I giornali di Trieste recano un telegramma il quale conferma che, contemporaneamente allo czar, nella seconda quindicina di luglio si troveranno ad Ems l'imperatore d'Austria e il re di Grecia.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, il Senato dopo di avere approvato per articoli, senza contestazione, il progetto di legge per modificazione della circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure, procedeva alla votazione per isquittinio segreto sovra di questo e di altri tre disegni di legge discussi nelle precedenti sedute i quali riescirono approvati a grande maggioranza di voti.

Intraprese poscia la discussione dello schema di legge per il concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, alla quale pigliarono parte i senatori Torelli, Bixio, Guicciardi, Menabrea relatore ed i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica. Chiusa quindi la discussione generale e respinto un emendamento del senatore Guicciardi all'art. 2° vennero approvati i singoli articoli della legge, rimandando alla prossima adunanza la votazione a squittinio segreto sul complesso della legge.

Nella stessa seduta, sulla proposta del senatore Sanseverino, il Senato deliberò di nominare una Deputazione di cinque membri, oltre il Presidente, per ricevere S. M. al suo prossimo ingresso in Roma, e fattone il sorteggio la medesima riescì composta dei senatori Monaco La Valletta, Mameli, Durando, Atto Vannucci e Mazzucchi; supplenti Pallieri e Strozzi.

Oggi alle 3 3/4 S. M. il Re ha lasciato il palazzo Pitti in viaggio per Napoli e Roma.

S. M. vestiva abito borghese ed era in carrozza scoperta con a sinistra S. E. il generale De Sonnaz.

Le vie percorse dal Corteo Reale, dal palazzo alla stazione, erano piene di popolo e ornate di bandiere. S. M. passò in mezzo agli applausi della popolazione e alle fanfare della Guardia nazionale e della Truppa.

Alla stazione erano a riceverla e ad ossequiarla le LL. EE. il Presidente del Consiglio e gli altri Ministri, le Autorità civili e militari e il Sindaco colla Giunta comunale di Firenze.

Giunti alla Sala Reale, il Sindaco commendatore Peruzzi porse al Re i saluti e gli augurii del Municipio e del popolo fiorentino. S. M. con affettuose parole ringraziò il Sindaco e gli raccomandò di volersi fare l'interprete de' sentimenti di benevolenza, di stima e di gratitudine che nutre in cuore vivacissimi per la buona e ospitale Città di Firenze.

Alle 4 10 S. M. salì in vagone, e partì accompagnata dalle LL. EE. i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, e di Agricoltura e Commercio. Il convoglio Reale era già lontano, e la stazione risuonava ancora di applausi e di evviva al Re, a Roma, all'Italia.

Notificazione.

L'intendente di finanza in Roma,

Veduto il Regio decreto 17 luglio 1862, numero 760, sulle attribuzioni dell'amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse;

Veduto il Regio decreto 5 febbraio 1871, numero 43 (Serie 2ª), che ha pubblicato e posto in vigore, a partire dal 1° aprile 1871, nella provincia romana il succitato Sovrano provvedimento;

Veduto il Regio decreto 12 febbraio 1871, numero 66 (Serie 2ª), che ha approvato la circoscrizione degli uffici demaniali di esazione nella provincia di Roma, in conformità della tabella tracciata nella notificazione di quest'Intendenza in data 31 marzo p. p., n. 12886,

Notifica:

Che i censi, i canoni e le altre annue prestazioni dovute alla già Camera dei tributi e scadenti il 28 del corrente mese debbono essere soddisfatti nelle casse degli uffici demaniali a seconda della rispettiva loro giurisdizione territoriale stabilita dai surriferiti RR. decreti, avvertendo che non il domicilio dei debitori, ma il luogo, dove sono situati i beni affetti dalle prestazioni, determina la competenza ad esigere dei singoli ricevitori, e che l'ufficio demaniale in Roma ha sede nel convento di Sant'Andrea della Valle, Via Monte della Farina, n. 64 A. presso la ricevitoria degli atti giudiziari;

Che il pagamento fatto in una cassa diversa da quella prescritta non sarà riconosciuto valido;

Che all'atto del soddisfacimento dell'annata in corso i debitori dovranno esibire la ricevuta dell'ultimo pagamento;

Che in mancanza del pagamento nel termine anzidetto si promuoveranno tosto gli atti giudiziari per gli effetti dell'incorsa caducità e per l'applicazione di tutte quelle penali che a termini dei contratti derivassero dall'inosservanza delle relative disposizioni.

Roma, addì 14 giugno 1871.

L'Intendente: Carignani.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL CONVITTO NAZIONALE LONGONE IN MILANO.

Avviso di concorso ai posti semigratuiti.

Rendendosi vacanti in questo Convitto Nazionale Longone, per l'anno scolastico 1871-72, sette posti semigratuiti, si dichiara aperto il concorso ai medesimi, fino a tutto luglio prossimo.

Il concorso è per esame.

Chiunque vi aspira dovrà, nel detto termine, esibire alla presidenza del Consiglio di Vigilanza nella sede del Convitto stesso, la domanda corredata dai legali documenti provanti:

1° Il nome, il prenome, la patria, l'attuale domicilio, l'anno e il giorno della nascita; avvertendo che gli aspiranti, se già non appartengono a questo o ad altri convitti nazionali, devono essere in età non minore di anni otto, nè maggiore di dodici;

2° Il nome e la condizione del padre, il numero dei figli di lui, gli anni di pubblico servizio che avesse prestato, e gli altri titoli che potessero avvalorare la domanda;

3° Il preciso patrimonio dei genitori e dello aspirante, se ne avesse;

4° Se l'aspirante sia orfano del padre o della madre;

5° Quali studi abbia percorsi e dove;

6° La fisica sua costituzione, se abbia superato il vaiuolo naturale, o subita la vaccinazione con esito felice;

7° Se e quale dei fratelli e sorelle dell'aspirante sia provveduto di stipendio o pensione, o sia ammesso a posto gratuito o semigratuito in qualche stabilimento dello Stato, o di privata fondazione.

L'esame di concorso si terrà nei giorni 16, 17 e 18 del venturo agosto, in un'aula del Convitto Nazionale Longone, cominciando alle ore otto del mattino, secondo le prescrizioni del Regolamento.

Gli esami di concorso per iscritto e verbali consisteranno in alcune tra le prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui aspira il concorrente.

Milano, 1° giugno 1871.

Per il Consiglio di vigilanza
Il R. Commissario: G. Carcano.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 27.

Il *Journal Officiel* annunzia che la rivista avrà luogo definitivamente giovedì prossimo.

Un decreto ordina la formazione di una legione di gendarmeria mobile, coll'effettivo di 1722 uomini, composto di cavalleria e di fanteria. Essa è destinata a provvedere alla sicurezza di Versailles ed a recarsi, se occorre, nei dipartimenti.

La Banca di Francia decise di pagare fr. 30 per ogni azione a saldo del dividendo 1870 e fr. 70 pel primo dividendo 1871.

La *Vérité* pubblica una lettera di Gambetta, nella quale egli accetta la candidatura a Parigi.

Vienna, 27.

Il ministro delle finanze, facendo ieri presso la Commissione finanziara della delegazione austriaca l'esposizione del bilancio cisleitano pel 1872, disse che le entrate ascenderanno a 309 milioni di fiorini e le spese a 346. Vi sarà quindi un disavanzo di 37 milioni. Il ministro propose, per coprirlo, l'emissione dei titoli di rendita ancora disponibili e dimostrò che con tale operazione e disavanzo si coprirà ad eccezione di un residuo da 3 ad 8 milioni, la qual somma non presenterebbe alcuna difficoltà.

Madrid, 27.

Il ministero ha ritirato le sue dimissioni. Esso si presenterà oggi alla Camera ed al Senato. Non si può ancora considerare la crisi come terminata. L'attitudine severamente costituzionale di S. M. il Re è molto lodata da tutti.

Parigi, 27.

Fino da ieri si sono indirizzate numerose domande per l'imprestito. Oggi vi è grande affluenza di sottoscrizioni. Il prestito avrà un completo successo.

Versailles, 27.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Audiffret Pasquier, dando spiegazioni sui lavori della Commissione incaricata di esaminare i contratti di compere fatti in occasione della guerra, dice che essa aveva da studiare più di 84,000 scritture e che era necessario di conoscere la moralità di questi contratti. Soggiunge che si vidde un alto funzionario tradire la fiducia del paese. Segnala al pubblico sdegno quei funzionari che approfittarono di una guerra disastrosa per arricchirsi. Termina dicendo che la venalità e le dilapidazioni derivarono dalla corruzione generale introdotta dall'impero. La relazione della Commissione addita come esempio le enormi prevaricazioni nei contratti fatti a New York dal console francese, che non era autorizzato.

Parigi, 27.

Sembra certo che l'imprestito sarà più volte sottoscritto. Attendesi un rialzo di 1 premio.

La Compagnia degli agenti di cambio sottoscrisse essa sola più della metà dell'imprestito. Il successo è senza precedenti.

Berlino, 27.

Un decreto dell'imperatore scioglie il 2° e 3° corpo d'armata. Le truppe in Francia costituiscono un esercito denominato *l'esercito d'occupazione*, il cui capo è Manteuffel.

Parigi,	26	27
Chiusura della Borsa.		
Rendita francese 3 0/0	52 15	52 15
Rendita italiana 5 0/0	57 40	57 55
Valori diversi.		
Ferrovie Lombardo-venete	376 —	372 —
Obbligazioni id.	226 —	230 —
Ferrovie romane	67 —	68 —
Obbligazioni id.	165 50	167 —
Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863	153 —	153 25
Obbl. Ferrovie Meridionali	168 —	168 —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	123 —	126 —
Obbl. della Regia Tabacchi	455 —	458 —
Azioni	677 —	680 —
Prestito 5 0/0	— —	82 95
Vienna,	26	27
Mobiliare	295 50	297 80
Lombarde	178 30	178 30
Austriache	423 —	425 50
Banca Nazionale	783 —	782 —
Napoleoni d'oro	9 88	9 91 1/2
Cambio su Londra	124 20	124 20
Rendita austriaca	69 15	69 15
Berlino,	26	27
Austriache	230 1/2	230 —
Lombarde	96 1/2	95 1/2
Mobiliare	159 —	160 —
Rendita italiana	55 1/2	55 3/8
Tabacchi	88 5/8	88 1/2
Vi ha mancanza di numerario.		
Londra,	24	26
Consolidato inglese	91 15/16	91 15/16
Rendita italiana	56 15/16	56 15/16
Lombarde	14 13/16	14 7/8
Turco	46 7/16	46 1/2
Spagnuolo	32 11/16	32 11/16
Tabacchi	91 1/8	91 1/8
Cambio su Vienna	— —	— —
Londra,	26	27
Consolidato inglese	91 15/16	92 —
Rendita italiana	56 15/16	57 —
Lombarde	14 7/8	14 7/8
Turco	46 1/2	46 1/2
Spagnuolo	32 11/16	32 13/16
Tabacchi	91 1/8	91 1/8
Cambio su Vienna	— —	12 65

Vienna, 27.

Il commissario del governo, rispondendo ad alcuni attacchi circa la politica estera, dichiarò alla Delegazione ungherese che i principii del trattato di Parigi furono mantenuti nella Conferenza relativa al Mar Nero, e che tra la Turchia e la Russia vi fu un tale ravvicinamento che l'Austria dovette tenerne conto.

Parigi, 28 (ore 7 45 ant.)

Secondo i risultati conosciuti ieri sera, l'imprestito dei due miliardi fu coperto e la sottoscrizione è chiusa.

Parigi, 28 (ore 9 30 ant.)

L'affluenza dei sottoscrittori era ieri tale a Parigi che molte persone non hanno potuto sottoscrivere.

Parecchi giornali dicono che le sottoscrizioni giunsero a 4 miliardi. La Francia soltanto avrebbe sottoscritto per 2 miliardi.

Un avviso del ministero delle finanze, affisso in questo momento, conferma che la sottoscrizione dell'imprestito è chiusa.

La maggioranza della Commissione del bilancio respinse la proposta relativa all'imposta sulle entrate.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 27 giugno 1871, ore 1 pom.

Nell'Italia superiore e centrale le pressioni sono aumentate di 4 mm; si sono mantenute stazionarie nell'Italia inferiore e in Sardegna. Il mare è grosso a Venezia, a San Teodoro presso Trapani, a Portoferraio e lungo le coste Sarde; agitato in alcuni altri punti. Venti fra ovest e nord-est molto forti specialmente nel centro e nel sud della Penisola. Cielo coperto o piovoso soltanto fra Venezia e Napoli; neve agli Appennini.

Ieri tempo burrascoso in molte stazioni; stanotte perturbazione magnetica e aurora boreale a Moncalieri.

I venti continuando a girare verso il nord soffieranno sempre con forza e il mare si manterrà agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 27 giugno 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751,7	mm 751,7	mm 752,0
Termometro centigrado	16 5	21 0	15,5
Umidità relativa	70,0	50,0	67,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	N quasi for.	N quasi for.	N debole

Temperatura massima . . . . + 21,5
Temperatura minima . . . . + 12,0
Minima nella notte del 28 giugno . . + 11,0
Pioggia nella notte . . . . mm. 4,8

Spettacoli d'oggi.

POLITEAMA, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Luisa Miller* — Ballo: *Cleopatra*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pezzana e Dondini rappresenta: *Luigi XI*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *Ricchezza e Infelicità*.

Fea Enrico, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 28 *giugno* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	60 70	60 67	60 72	60 67	61 05	61 —	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1871	»	35 50	35 40	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	— —	— —	83 —	82 95	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	79 85	79 80	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	709 —	707 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 25	id.	500	— —	— —	485 50	485 —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	1530 —	1527 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	—	— —	— —	—	—	2780
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id. 1870	500	682 —	680 —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	id.	500	— —	—	— —	— —	—	—	560
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —				75
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	1 genn. 1871	500	— —	—	— —	— —	—	—	160
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	id.	420	231 —	230 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	178
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	—	—	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	392 —	391 —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	—	— —	— —	—	—	180
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	1 genn. 1871	500	— —	— —	469 —	468 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	— —	— —	459	458			—
Dette in serie non complete		505	— —	—	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —	—	— —	—	—	—
Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	—	— —	—	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	—	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prestito premi Reggio Calabria			—	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	373 —	371 —	— —	— —	—		—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	—	— —	— —	—	—	—	61 25
3 0/0 idem	1 aprile 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	83 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	—	—	—	80 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
								Londra	breve		
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Detto	30		
Detto	30			Trieste	30			Detto	90	26 40	26 38
Detto	60			Detto	90			Francia	a vista		
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	105 10	104 90
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 —	20 98
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 60 67 cont - 60 70, 72 f. c. - 61 02, 05, fine prossimo — Az. Tab. 707 f. corr. — Az. Banca Tosc. 1526, 27, 28, 29, 30. fine corr. — Az. SS. FF. Merid 391 50 f. c.

Prezzi di compens.: Rend 5 0/0 60 70 - Rend 3 0/0 35 45 - Prest. Naz. 83 - Obbl. eccl. 79 80 - Az. Tab. 708 - Az. Banca Tosc. 1528 - Az. Banca d'Italia 2780 - Az. Livorn. 230 - Az. Merid. 391 50 - Buoni Merid. 468

Per il Sindaco: Nerbs-Vais.

Estratto di bando venale per vendita coatta.

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che il tribunale civile di Grosseto con sua sentenza pubblicata nel 21 aprile 1871, registrata nello stesso giorno in Grosseto al vol. XI, fol. 168, n. 215, da Pianigiani, con L. 6, all'istanza dei signori Giacomo Arrighi e Orsola Notari vedova Arezzini, possidenti domiciliati in Castel del Piano, ordinò che si procedesse alla vendita mediante subastazione dei fondi dai detti signori Arrighi e Notari espropriati in danno del signor Silvestro Casciani, possidente domiciliato in Castel del Piano.

Che al seguito di tal sentenza il signor presidente con provvedimento del 12 giugno ultimo decorso, munito di marca di registrazione annullata, fissò il giorno 28 luglio 1871, alle ore dieci antimeridiane, per il primo incanto dei fondi da vendersi.

Che però in detto giorno alla pubblica udienza che verrà tenuta nel solito locale in Scansano avrà luogo la vendita e deliberamento dei beni espropriati, consistenti:

1. Una casa posta in Castel del Piano in via Nerelli, rappresentata al catasto in sezione G, particella di numero 751, con rendita imponibile di lire 24 54, d'un piano superiore a palco, cui confinano Bellettini Giovanni, Bonelli Francesco, strada, ecc., valutata al netto delle detrazioni lire 701 60.

2. Porzione d'un castagneto posto in contrada di Seggiano, rappresentato al catasto dalle particelle di numeri 15, 26, 27, 292 della sezione N, cui confinano Borro di Gravilona, Fazzi Angiolo, Nicolai Rutilio, Pasquale Franceschini, valutato al netto delle detrazioni lire 1200.

3. Porzione d'un terreno olivato con capanna in contrada le Cervette, rappresentato al catasto del comune di Castel del Piano dalle particelle 824, 825, 835 in sez. O, cui confinano Rotellini Ginanneschi, e se altri, ecc., valutati al netto delle detrazioni lire 4719 80.

Detti fondi sono posti e situati in comune di Castel del Piano, e sono stati valutati dal perito Arzilla con la sua relazione registrata in Grosseto il 21 maggio 1870, vol. X, n. 355, con lire 1 10, da Pianigiani.

Gli stabili si venderanno quali sono oggi e trovansi descritti nella rammentata perizia Arzilla, alla quale dovrà aversi piena referibilità, unitamente all'atto di divise del 3 gennaio 1836, reg. a Castel del Piano il 29 gennaio successivo al vol. 32, fol. 55, casella 3ª, da Becuccini, con lire 6 16, senza garantire qualunque mancanza sul quantitativo superiore anche al vigesimo, con tutte le servitù si attive che passive, tanto apparenti che non apparenti.

L'incanto verrà aperto su gl'indicati prezzi di stima e la vendita si effettuerà in tre separati lotti alle condizioni stabilite con la indicata sentenza del dì 25 aprile 1871.

Chiunque si vorrà fare offerente all'incanto, oltre al deposito del decimo del prezzo, dovrà depositare per il primo lotto lire 150, per il secondo lire 200, per il terzo lotto lire 300 a titolo di spese approssimativamente calcolate.

Si invitano tutti i creditori ipotecari iscritti del signor Silvestro Casciani a depositare nel termine di giorni trenta dal dì della notificazione del bando nella cancelleria di detto tribunale le loro domande corredate dei respettivi titoli di credito onde farli valere nella graduatoria dichiarata aperta con la citata sentenza.

Fatto li 21 giugno 1871.

2657 PELUCCU, vicecanc.

Estratto di bando per vendita coatta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta nel solito locale in Scansano la mattina del dì undici luglio 1871 avrà luogo l'incanto per la vendita dei fondi dal signor Giuseppe Mori agente di beni, domiciliato a Castiglion della Pescaia espropriati in danno di Sabatino, Ermenegildo, e dei figli minori di Domenico Gheiardini, possidenti, domiciliati a Tirli, consistenti:

1. In una casa posta nel castello di Tirli in via della Chiesa per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi di lire 2064 25.

2. Un prato in Corte di Tirli, detto Prato di Campo al Pino per il prezzo ridotto dai precedenti dibassi come sopra di lire 358 51.

3. Un castagneto nei pressi di Tirli per il prezzo ridotto come sopra di lire 160 22.

4. Altra casa in Tirli in via della Fonte per il prezzo ridotto come sopra di lire 1447 80.

5. Una casa diruta in Tirli, per il prezzo ridotto come sopra di lire 8 e centesimi 63.

Detti fondi saranno esposti all'incanto in tanti lotti separati, alle condizioni del bando di vendita del 10 giugno 1871, al quale dovrà aversi piena relazione.

Fatto li 12 giugno 1871.

Per il cancelliere
2658 G. B. ROSSI.

Estratto.

Mediante pubblico istrumento del dì 17 maggio 1871, rogato dal notaro Alessandro Morelli, e da registrarsi nel termine di legge, i signori Lodovica Pozzi vedova Batacchi, Clorinda Batacchi, Alessandro, Federigo, Carlo, Ubaldo, Maria e Cesare Linari hanno venduto alla comunità di Firenze a causa di espropriazione per pubblica utilità porzione di casa posta in Firenze e precisamente nella via Aretina per San Donato, al n. 15, e rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione P dalla particella 21 in parte, articolo di stima 1108, con rendita imponibile di toscane lire 54 96, pari a italiane lire 46 16, e confinata: 1° via Aretina suddetta; 2° piazzetta e scala sul fiume Arno; 3° fiume Arno; e 4° sopra e sotto Batacchi, salvo se altri, ecc

Detta vendita è stata fatta per il prezzo di L. 6,771 57 da pagarsi insieme ai relativi frutti ai detti signori decorsi trenta giorni dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, num. 2359, e salva la prova della libertà del fondo.

2611 ALESSANDRO MORELLI, not.

Estratto di bando per vendita coatta.

La mattina dell'undici luglio 1871 alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano alle ore dieci avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso beni dai signori Roberto Bemporad e Rosa Borghi nei nomi, possidenti domiciliati a Firenze, rappresentati da messer Ferrini, espropriati in danno di Servadio e Beniamino, fratelli Barroccia di Scansano, consistenti:

1. In una stalla con fienile, posta in Pereta per il prezzo al netto dei subiti dibassi di lire 739 60.

2. Una casa in Pereta detta di Ognibene per il prezzo al netto come sopra di lire 1956 58.

3. Una cantina in Pereta detta di Ognibene per il prezzo al netto come sopra di lire 365 48.

4. Un appezzamento di terra seminabile in prossimità di Pereta per il prezzo al netto come sopra di lire 167 84.

5. Una stalla in Pitigliano, posta nel vicolo della Venezia, per il prezzo al netto come sopra di lire 157 31.

8. Un appezzamento nel villaggio di Murci, contrada la Chiesa, per il prezzo al netto come sopra di lire 101 e centesimi 88.

7. Una casa detta del Gabbiai in Scansano divisa in tre lotti, uno dei quali è stato liberato, valutato il secondo lotto al netto come sopra di lire 1305 08. Il terzo lire 3568 94, e così nel totale lire 4874 02.

8. Un fabbricato in Scansano sulla via Provinciale, valutato al netto come sopra lire 12,208 07.

9. Una stanza ad uso di magazzino in Scansano, situata presso la Chiesa per il prezzo al netto come sopra di lire 290 83.

10. Una stalla in Scansano nella via della Botte, valutata al netto come sopra lire 165 51.

11. Una stalla in Scansano detta dello Sprugnoli, valutata al netto come sopra lire 281 24.

12. Un quartiere in Scansano all'ultimo piano della casa Coli, valutato al netto come sopra lire 611 07.

13. Due stanze che una ad uso di forno, altra ad uso di cucina, con forno sottostante, valutate al netto come sopra lire 1179 24.

14. Una cantina posta nel vicolo del Plebiscito in Pitigliano valutata al netto come sopra lire 58 32.

L'incanto avrà luogo in lotti separati ed alle condizioni del bando venale del dì 9 giugno 1871, al quale dovrà aversi piena relazione.

Grosseto li 12 giugno 1871.

Per il cancelliere
2659 G. B. ROSSI

Estratto.

Per pubblico contratto del dì... giugno 1871, rogato dal sottoscritto notaro e da registrarsi nel termine di legge, i signori Affortunato Batacchi, Rosa Batacchi, Angiola Batacchi nei Ciaccheri, Maria, Isola, Giuseppe di Vincenzo Batacchi e Erminia Pediani nell'interesse della figlia minorenne Enrichetta del fu Vincenzo Batacchi, Clorinda Batacchi di Giovacchino, Alessandro e Federigo Linari e Cesare Linari di Mattias nell'interesse dei figli minori Carlotta, Ubaldo e Maria Linari e Pietro del fu Vincenzo Batacchi, non tanto in proprio quanto nell'interesse e conto di Francesco ed Assunta del fu Vincenzo Batacchi hanno ceduto e venduto a causa di pubblica utilità alla comunità di Firenze i seguenti beni:

Porzione dello stabile posto in Firenze e precisamente sulla via Aretina per San Donato fuori la Porta San Niccolò, al n. 15, consistente in numero cinque stanze al primo piano con parte di terrazza, anditi, ingresso a terreno e scala a comune, e più una cantina sotterranea.

Questi beni sono confinati: 1° Pozzi vedova Batacchi e Linari; 2° Sequi Gaetano; 3° assegnatari di locale al piano terreno, salvo se altri, e sono rappresentati al catasto della comunità di Firenze in sezione P dalla particella 21 in parte, articolo di stima 1107, con rendita imponibile di lire toscane 54 96, pari a ital. L. 46 16.

Detta vendita è fatta sul prezzo di L. 6,871 57 da pagarsi insieme ai relativi frutti ai soprannominati signori eredi Batacchi decorsi trenta giorni dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e salva la prova della libertà del fondo.

2608 ALESSANDRO MORELLI, not.

Estratto d'istanza per nomina di perito.

Fin sotto dì 12 giugno 1871 il signor Luigi Baciocchi, domiciliato in Arezzo, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione del 3 aprile 1871, ha presentato all'illustrissimo signor cavaliere presidente del tribunale civile di detta città di Arezzo l'istanza per la nomina del perito per la stima dei beni, escussi con precetto di trenta giorni del dì 28 aprile 1871, registrato a debito il 2 maggio di detto anno in Arezzo al vol. 13 Giudiciali, fol. 107, n. 330, per lire 1 20, da L. Comanducci, e trascritto all'uffizio della conservazione dell'ipoteche di Arezzo li 9 maggio detto al vol. 26, art. 78, a debito per lire 5 35, da Albergotti, a danno di Angiolo del fu Luca Mattesini, possidente e colono domiciliato nel popolo di Falciano, in Cutennia, comune di Subbiano, provincia di Arezzo, consistenti in una casa con diversi terreni, posti in comune di Subbiano, e rappresentati all'estimo di detta comune in sezione C dalle particelle di numeri 1886, 1878, 2219, 2222, 1604, 1679; in sezione D dalle particelle di numeri 851, 944, 949, 328, 943, 311; in sezione G finalmente dalle particelle di n 3*bis* in parte, 27 e 760, aventi una rendita imponibile posante sui terreni di lire 16 43, ed una rendita catastale posante sui fabbricati in lire 7 59, imponibile, denunziata in L. 7 50

Fatto in Arezzo li 20 giugno 1871.

2645 A. MASCAGNI, proc. off.

Nota per aumento di sesto.

Al pubblico incanto del dì 22 giugno 1871 il sig. Ippolito del fu Domenico Falsetti, possidente domiciliato a S. Giovanni di Oliveto, comune di Civitella, fu per il prezzo di lire italiane 8741 25 dichiarato compratore del secondo lotto dei beni espropriati prima da Mario Boselli e dallo stesso Ippolito Falsetti dipoi in danno del signor conte Alfonso Ariosti, possidente domiciliato al Monte San Savino, consistente nel podere denominato Corsica, composto di casa colonica, aia, e resedi, e piccola fabbrica annessa a detta casa ad uso di capanna, e di più e diversi appezzamenti di terra in vocabolo la Vigna di sopra lo stradone, la Vigna di sotto lo stradone, il Poggio di Michelone, la Vigna del Gallo, le Doppie dietro casa, il Poggio del Bosco, il Borghignolo e il Piano del leprone, rappresentato all'estimo del comune di Monte S. Savino dalle particelle 117, 118, 126, 128, 129, 170, 174, 883, 119, 120, 882, 898, 116, 78, 76, 77, 881, 175, 218, 108, 79, 83, 92, 69, 60, 61 e 62 in parte, in sezione D, con rendita imponibile di lire ital. 277 99, della superficiale estensione di ettari 19, ari 96 e centiari 68, livellare in parte alla comunità di Monte S. Savino.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade perciò col giorno 7 luglio 1871.

Dal tribunale civile di Arezzo li 24 giugno 1871.

PAOLO SANDRELLI, canc.

Registrato con marca da lire 1 20, Repertorio n. 851.

2644 P. Sandrelli, canc.

Decreto. 2366

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Napoli,

Letta la domanda e gli atti;

Atteso che la dimanda medesima è giustificata dall'esibito testamento di Raffaele Curcio del ventotto settembre mille ottocento settanta, dal quale risulta che costui non lasciò altri eredi che i quattro suoi figli Angelo, Gennaro, Rosa ed Emilia;

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, in conformità del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita di annue lire mille cento quarantacinque, al numero d'ordine novemila cinquecento ottantacinque, ed a quello del registro di posizione quattromila quarantadue, non che l'altro certificato di rendita di annue lire duecento, al numero d'ordine cento venticinquemila duecento dodici, ed a quello del registro di posizione cinquantacinquemila diciassette, amendue in testa a Raffaele Curcio fu Michele, tramutando la rendita ne' suddetti certificati racchiusi in cartelle al portatore di egual valore, da consegnarsi all'avvocato signor Giuseppe Perez Navarrete, giusta il mandato dell'otto aprile mille ottocento settantuno conferitogli dai signori Gennaro, Angelo, Rosa ed Emilia Curcio.

Delega l'agente di cambio signor Felice Carunchio per le analoghe operazioni.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano e Gaetano de Francesco giudici, il dì primo maggio mille ottocento settantuno.

Leopoldo de Luca.
Raffaele Longo, vicecanc.

Per copia conforme all'originale
AVV. GIUSEPPE PEREZ NAVARRETE.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì venti del mese di giugno 1871, rogato dal sottoscritto notaro, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Girolamo Puliti ha ceduto e venduto, a causa di espropriazione per pubblica utilità, alla comunità di Firenze i seguenti beni:

Uno stabile con orto situato in Firenze nella via Aretina per San Donato fuori la Porta San Niccolò, marcato del n. 26, e composto del piano terreno a cui è addetto l'orto, del primo e secondo piano. Questo immobile è confinato: 1° via Aretina per San Donato, 2° Marchi Angiolo, 3° fiume Arno, 4° Piccardi Ferdinando, salvo se altri, ecc, ed è rappresentato al catasto della comunità di Firenze in sezione P dalle particelle n. 28, articolo di stima 29, con rendita imponibile di lire toscane 113 76, pari a lire italiane 95 55.

Detta vendita è fatta sul prezzo di lire 17,661 69, da pagarsi insieme ai relativi frutti al signor Girolamo Puliti decorsi trenta giorni dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e salva la prova della libertà del fondo.

2612 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso.

(1ª *pubblicazione*).

Il regio tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 24 maggio 1871 autorizzava la Direzione del Debito Pubblico italiano al tramutamento in cartelle al portatore del certificato della rendita annua di lire novanta, portante il n. 14985, intestato a Garibaldi Giovanni fu Gaspare, ora defunto, con dichiarazione che la suddetta rendita spetta per giusta metà a Giuseppa Torazza e Giovannina Gioletti Garibaldi maritata Vaooletti, rispettivamente vedova e figlia adottiva, e successori in parti eguali del sunnominato defunto.

2630 AVV. FRANCESCO TRAVELLI.

Avviso.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto Giuseppe Pichi, conservatore delle ipoteche, domiciliato in Volterra, ed elettivamente in Galeata presso il notaro Cenno Cenni, con atto 16 marzo ultimo scorso dell'usciere di Galeata Marchionni Marchionno, dichiarava al sig. dott. Giovanni Arpinati, legale domiciliato in Santa Sofia, che egli oltre di non avere verso di lui alcun debito, non lo aveva mai incaricato a pagare per conto suo a chicchessia alcuna somma di danaro, e lo diffidava in pari tempo che non sarebbe per riconoscere nè ratificare giammai verun pagamento che effettuasse al nome di esso dichiarante senza averne prima riportato opportuno e regolare consenso, con protesta in ogni caso dei danni, se e come ecc.

Tanto deduce a pubblica notizia per ogni buon fine ed effetto di ragione, e perchè non s'abbia ad allegarne ignoranza.

Volterra, il 12 giugno 1871.

2622 G. PICHI.

Avviso.

I signori Pietro e Giuseppe Buonaiuti avendo con atto del 20 giugno 1871, registrato il 21 detto al n. 2776, comprato dal fratello Alessandro tutti i mobili, attrezzi, generi e masserizie esistenti in Firenze, Borgo San Lorenzo, n 10, nella bottega terrena ad uso di tabaccaio, invitano chi avesse diritti da esperimentare sopra il prezzo di detto acquisto a denunziarli dentro giorni venti da oggi, spirati i quali verseranno liberamente nelle mani del venditore il prezzo ridetto.

2633 Dott. ENRICO BONISSEGNI, proc.

Avviso.

2666

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere con deliberazione del 7 febbraio 1871 ha ordinato che i due certificati di rendita iscritta sul Debito Pubblico italiano di lire 35 e lo assegno provvisorio di lire 3 25, il primo sotto il n. 68264, ed il secondo sotto il n. 23282, a favore di Rendina Domenico, Concetta ed Anna fu Pasquale quali figli minori di costui, vengano trasferiti in tre distinti certificati di lire 12 75 ognuno, in testa di Domenico, Concetta ed Anna Rendina fu Pasquale, senza vincolo pupillare, perchè maggiori, ed attribuitaglisi la rata spettante al defunto germano Gennaro Rendina, come unici superstiti di lui, avendo rinunziato alla sua quota parte la di loro madre Carmela Sussi.

Napoli, 25 giugno 1871.

VINCENZO GUGLIELMI.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori verificati e giurati del fallimento di Giuseppe d'Abramo Orefice che con ordinanza del giudice delegato alla procedura di tal fallimento del 21 giugno corrente, registrata con marca da lire 1 20 annullata, è stata destinata la mattina del dì 4 agosto prossimo, a ore due pomeridiane, per deliberare sul concordato che sarà loro proposto dal fallito, o su quant'altro a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 22 giugno 1871.

2601 G. MAZZI.

SOCIETA ANONIMA
DELLE
STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

(1ª *pubblicazione*).

Nella seduta del dì 27 corrente il Consiglio di amministrazione considerando le circostanze dolorose che ha traversato la Francia ove trovasi la maggior parte delle azioni sociali, e volendo dare ai portatori di questi titoli il modo di poter prender parte all'assemblea generale ordinaria da tenersi a forma degli statuti oggi vigenti per tutta la rete sociale, ha deliberato che gli azionisti della Società siano convocati in *generale adunanza* pel dì *21 settembre* 1871, *a mezzogiorno*, ed ha fissato il seguente:

PROGRAMMA.

Lettura del rapporto dei sindaci per la revisione del bilancio della Società chiuso al 31 decembre 1870.

Lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione.

Approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 decembre 1870.

Deliberazione intorno all'esercizio del diritto di prelazione per la concessione della linea Pisa-Colle Salvetti.

Questione relativa alle sovvenzioni governative sulla rete ex-pontificia (*eventualmente*).

Nomina dei consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 decembre 1871, cioè:

Signori: D'Amico comm. Edoardo
Benoist d'Azy visconte Paolo
Mangani comm. dott. Tommaso
Sacerdoti cav. Giacomo
Maurogordato cav. Giorgio
Daugny cav. Carlo.

Nomina di tre sindaci e di due supplenti ad essi per la revisione del bilancio sociale dell'anno 1871.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza ed i luoghi dove potranno procurarsi i documenti stampati relativi agli affari da trattarsi.

Firenze, 28 giugno 1871.

Il Direttore Generale
2681 G. DE MARTINO.

COMPAGNIA FONDIARIA ITALIANA

Società Anonima Italiana per acquisto e vendita di beni immobili

Si prevengono i signori azionisti che i cuponi del 1° semestre 1871 delle azioni delle tre prime serie dal N. 1 al N. 12000 in L. 14, compreso il dividendo del 1870, e quelli delle sette serie successive dal N. 12001 al N. 40000 in L. 3 25, deduzione fatta per tutti della tassa di ricchezza mobile, saranno pagabili a datare dal 1° luglio p. v.:

A *Firenze*, presso la sede della Società, via Nazionale, n. 4.
» *Roma*, » » » via Banco Santo Spirito, n. 12.
» *Napoli*, » » » via Toledo, n. 348.
» *Torino*, » i signori U. Geisser e C.
» *Milano*, » » Giulio Belinzaghi.
» *Genova*, » » A. Carrara.
» *Venezia*, » » Edoardo Leïs.

2585—3 LA DIREZIONE.

Provincia di Sondrio

CIRCONDARIO DI SONDRIO — MANDAMENTO DI MORBEGNO

Avviso d'asta.

La Giunta municipale del comune di Buglio in Monte intende passare alla vendita di n. 5560 piante di abete scelte dal R. Ufficio forestale, dai centimetri 35 ai 45 di diametro, altezza dai metri 10 ai 15, nella zona di Bosco detta Della Larice, di proprietà del suddetto comune, e come meglio risulta dal progetto di vendita, taglio e trasporto delle piante stesse, in data 15 maggio p. p, fregiato del Regio visto prefettizio 12 corrente, n. 4054, che in base del quale e degli unitivi capitoli generali e parziali d'appalto verrà aperta l'asta.

Le offerte in aumento vorranno essere decimali e non inferiori a lire 20 cadauna, sopra il prezzo fiscale in perizia per la somma di lire 44480 23, pagabile in quattro rate eguali ripartite così: la 1ª un mese dopo la delibera; la 2ª in agosto 1872; la 3ª in giugno e l'ultima in dicembre 1873.

Gli aspiranti sono invitati a presentarsi nell'Ufficio municipale di questo comune nel giorno 12 luglio 1871, alle ore 9 antimeridiane, per fare le loro offerte nelle mani del segretario municipale, con avvertenza che all'estinzione naturale dell'ultima candela vergine verrà deliberato l'appalto a favore dell'ultimo offerente, nei sensi del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e sotto l'esatta osservanza dei relativi capitoli, dei quali chiunque potrà averne visione nella segreteria di questo comune.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammesse a far partito se non le persone idonee e di conosciuta responsabilità, le quali dovranno garentire le loro offerte col deposito in danaro non inferiore a lire 4448 od in effetti pubblici dello Stato aventi un corrispondente valore di Borsa.

Tutte le spese d'asta, atti di contratto, bolli, tassa di registro, copie, ecc., sono a carico del deliberatario.

Si avverte che il termine utile a presentare offerte di miglioria al prezzo di delibera, non inferiore del ventesimo di detto prezzo, è fissato a giorni 15 da computarsi dal giorno del deliberamento, e che scadranno a mezzodì dell'ultimo giorno di essi.

Dalla Residenza Municipale di Buglio in Monte, il 20 giugno 1871.

La Giunta:
Borromini, sindaco
Moreschini — Antognoli, assessori
Zaccaria Felice, segretario.

Per copia conforme:
2620 *Il Sindaco*: BORROMINI.

Ministero della Marina

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che il giorno 16 del p. v. luglio alle ore 12 meridiane, avanti il direttore generale del personale, in una delle sale di questo Ministero, in Firenze, piazza Frescobaldi, presso il ponte S. Trinita, si procederà all'incanto per il deliberamento della impresa delle sussistenze ai corpi della Regia marina, divisa in due distinti lotti, cioè:

Lotto 1° — Impresa nel 1° e nel 3° Dipartimento
» 2° — » 2° »

Ciascuna delle sovraccitate distinte imprese sarà duratura per cinque anni a principiare dal 1° gennaio 1872 e terminerà al 31 dicembre 1876.

Le condizioni generali e particolari d'appalto, coi relativi prezzi, sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della marina (divisione 4ª, sezione 2ª), dalle ore 10 antimeridiane alle 5 pomeridiane, non che presso gli uffici dei commissariati di marina, e presso tutte le prefetture del Regno.

Gli aspiranti all'impresa dovranno essere nazionali, probi ed esercenti un commercio che abbia affinità coi generi contemplati nella presente fornitura; le prime due qualità dovranno risultare da certificati delle autorità competenti, l'ultima verrà accertata da apposita dichiarazione di una Camera di commercio del Regno; questi documenti dovranno presentarsi insieme all'offerta di ribasso.

Le offerte potranno essere presentate, oltre che al Ministero, anche ai suddetti uffici di commissariato e di prefettura, purchè ciò avvenga in tempo utile per potersi trasmettere al Ministero, ed arrivare nel giorno ed ora stabiliti per gl'incanti.

Il deliberamento di ciascun lotto seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi stabiliti nel quaderno d'oneri il ribasso maggiore, calcolato a un tanto per cento, purchè questo superi il minimo fissato nella scheda segreta del Ministero della marina, deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno, insieme ai documenti suddetti ed alla offerta di ribasso per ogni singolo lotto, esibire un certificato constatante l'eseguito deposito a garanzia dell'asta in una delle casse dello Stato, della somma di lire 100,000 per ogni lotto in numerario od in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, salvo poi a portare i detti singoli depositi, all'atto della stipulazione del relativo contratto, alla somma di lire 300,000 per l'impresa del 1° lotto ed a lire 250,000 per l'impresa del 2° lotto.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorrendi dal mezzodì del giorno del seguito deliberamento di ciascun lotto.

Il deliberatario d'ogni singolo lotto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 1000 per le spese del contratto.

Firenze, 23 giugno 1871.

2672 *Il Capo di sezione*: CELESIA.

Regia Prefettura di Pisa

AVVISO D'ASTA.

Rimasto deserto l'incanto tenuto oggi in questa prefettura per l'appalto dei lavori consistenti *nell'allargamento del fiume Arno e rettificazione di un tronco di arginatura destra a valle della città di Pisa adiacentemente all'abitato di Barbaricina*, della lunghezza di metri 3315, come annunziava l'avviso d'asta del dì 9 corrente mese; e dovendosi procedere, a termini abbreviati, ad un secondo esperimento d'incanto per quest'accollo rendesi pubblicamente noto:

Che la mattina del dì 8 entrante mese di luglio, a ore 12 meridiane, avrà luogo in questa prefettura avanti il Regio prefetto della provincia o suo consigliere delegato, con l'assistenza dell'ingegnere capo dell'Uffizio del Genio Civile governativo o suo rappresentante l'esperimento di un pubblico secondo incanto ad offerte segrete per l'accollo dei detti lavori a corpo ed a misura, in base al prezzo d'asta di lire 57222 e 45.

Da oggi fino all'ora dell'incanto sarà visibile nella segreteria di prefettura il capitolato speciale d'appalto, ed i disegni di corredo.

S'invita pertanto chiunque aspiri all'impresa a presentare in detto giorno le sue offerte in carta da bollo esprimendo in lettere ed in cifre il ribasso che offre in unità o frazioni non minori di un quarto di lira per cento sul prezzo d'asta. Tale offerta dovrà essere chiusa in plico sigillato, e portare al di sopra il nome, cognome e paternità dell'attendente. L'appalto, salvo la decorrenza dei fatali, verrà deliberato quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Con la presentazione dell'offerta, dovranno i concorrenti produrre anche un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di loro domicilio, ed un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto di data non anteriore di sei mesi, che assicuri che l'aspirante o suo incaricato ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

La cauzione a garanzia dell'asta sarà di lire 3000, in numerario o biglietti di banca; e quella definitiva pel contratto di lire 6000, che potrà esser data anche in valori pubblici dello Stato al corso effettivo di Borsa, e durerà fino alla collaudazione finale dei lavori debitamente approvata.

Il contratto d'appalto, subordinatamente alla superiore approvazione, s'intenderà stipulato sotto l'osservanza del prescritto dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870 e capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici. Dopo la sua stipulazione avrà tosto luogo la regolare consegna dei lavori secondo le disposizioni degli articoli 337 e 338 della citata legge, e saranno proseguiti senza interruzione al fine di renderli completamente ultimati nel tempo e termine di mesi otto sotto comminazione di una multa di lire trenta, per ogni giorno decorso oltre quell'epoca.

I pagamenti, al netto del ribasso d'asta e di una ritenuta del ventesimo, si faranno in rate di lire 10,000 ciascuna a misura di corrispondenti avanzamenti dei lavori regolarmente eseguiti. La detta ritenuta e l'ultima rata a saldo non saranno pagate all'impresario, se non dopo eseguita la finale collaudazione dei lavori d'appalto, ed approvato dall'autorità superiore il relativo verbale.

Il termine utile (fatali) è fissato in giorni 5 a datare da quello dell'avvenuta aggiudicazione.

Tutte le spese d'asta, contratto, copie, registro, bolli, diritto di concessione governativa e relative, sono a carico dell'impresa.

Pisa, li 24 giugno 1871.

2648 *Il Segretario delegato*: T. BRIGNOLE.

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
CANALE CAVOUR

Avviso di deliberamento in primo incanto.

Si avverte il pubblico che all'asta tenutasi oggi, come da precedente avviso, per l'appalto *in un sol lotto* della costruzione del terzo tronco del nuovo diramatore del Canale Cavour fra l'Agogna ed il Terdoppio, sui territori di Cilavegna, Parona e Mortara è stato deliberato col ribasso del 5 per 0/0.

Il termine utile per gli ulteriori ribassi non inferiori al ventesimo scade col mezzodì del 30 corrente giugno.

Torino, 23 giugno 1871.

2671 IL PRESIDENTE.

SOCIETÀ ANONIMA
PER L'ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale, a termini dell'articolo 29 degli statuti sociali, per la giornata di domenica 21 luglio prossimo, a mezzogiorno, nella sala del palazzo del mercato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1° Approvazione del verbale della adunanza 5 febbraio 1871.

2° Prolongo della concessione convenuta col municipio e facoltà al Consiglio d'amministrazione di addivenire a regolare scritturazione del contratto.

Se quest'adunanza non potrà avere luogo nel giorno sovra indicato per le cause espresse nell'articolo 33 degli statuti, i signori azionisti s'intenderanno fino d'ora riconvocati per la giornata di domenica 6 agosto prossimo nella stessa sala del palazzo del mercato, a mente dell'articolo 34 degli statuti predetti.

Novara, li 25 giugno 1871.

Per il Consiglio di Amministrazione
2682 *Il Presidente*: NATALE SANTINI.

Alla Gazzetta d'oggi va unito un supplemento contenente annunzi giudiziari, avvisi d'asta, ecc.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio.